



Istituto Superiore di Studi Musicali
"G.B. Pergolesi"
Ancona

REGOLAMENTO PER LE ELEZIONI DEI DOCENTI COMPONENTI IL CONSIGLIO ACCADEMICO

Approvato dal Consiglio di Amministrazione il 16/03/2006 (prot. 135 del 20/3/06) e modificato dal Collegio dei Professori nella seduta del 23/02/2009 (prot. 231/D)

Articolo 1 - Indizione delle elezioni

Le elezioni sono indette dal Direttore in carica in via ordinaria ogni triennio accademico con apposito decreto emanato almeno venti giorni prima delle elezioni. Il decreto, sentito il Collegio dei Professori, deve riportare anche il calendario degli adempimenti e delle operazioni elettorali.

Le candidature dovranno pervenire a pena di decadenza presso la Direzione amministrativa dell'Istituto sette giorni prima della data fissata per le elezioni.

Articolo 2 – Corpo elettorale

Ai sensi dell'art. 11 c.2 e dell'art.14 dello Statuto, l'elettorato attivo è riservato ai docenti in organico presso l'Istituto "G.B. Pergolesi" di Ancona o in servizio:

- a) con contratto di lavoro a tempo indeterminato;
- b) con contratto di lavoro a tempo determinato sino al termine dell'anno accademico;

L'elenco di tutti gli aventi diritto di voto viene redatto dalla Segreteria dell'Istituto a firma del Direttore Amministrativo e affisso all'albo entro sette giorni dalla data di indizione delle elezioni e fino al giorno della chiusura delle votazioni. Eventuali omissioni o indebite inclusioni, segnalate alla Commissione, nell'elenco suddetto possono essere sanate sino all'apertura del seggio.

Articolo 3 - Elettorato passivo e presentazione delle candidature della componente docenti

Ai sensi dell'art. 11, c. 2, dello Statuto il Consiglio Accademico è composto da quattro docenti con i seguenti requisiti:

- far parte dell'organico di diritto
- possedere titoli di specializzazione di livello superiore;
- continuità didattica almeno triennale;
- attività di ricerca e produzione artistica;
- incarichi per i rapporti esterni dell'istituzione;
- incarichi organizzativi interni;
- non aver riportato, quali docenti o direttori incaricati, sanzioni disciplinari superiori alla censura per le quali non siano stati riabilitati;
- non avere riportato condanne penali passate in giudicato per reati inerenti l'esercizio delle proprie funzioni oppure puniti con pena superiore nel massimo a cinque anni, salvo che sulle stesse non sia intervenuta riabilitazione;
- non essere stati trasferiti d'ufficio per incompatibilità.

I docenti che intendono candidarsi devono presentare alla Commissione elettorale una attestazione personale relativa al possesso dei requisiti e possono aggiungere anche le motivazioni della propria candidatura, entro i termini stabiliti all'art. 1 del presente Regolamento.

La verifica dei requisiti viene effettuata dalla Commissione elettorale di cui al successivo art. 4.

Articolo 4 - Commissione elettorale

La Commissione elettorale è formata da tre membri nominati dal Direttore fra i docenti che non abbiano presentato la propria candidatura per il Consiglio Accademico e, se necessario, fra il personale di segreteria per non più di due componenti.

La Commissione elettorale svolgerà anche la funzione di Commissione di seggio elettorale, nominando al suo interno il Presidente ed il Segretario.

La Commissione ha il compito di garantire la regolarità delle elezioni, di assicurare il funzionamento del seggio elettorale e di redigere il verbale delle operazioni di voto.

La Commissione può avvalersi della consulenza del Direttore amministrativo e del supporto del personale amministrativo.

La Commissione elettorale ha il compito di garantire la regolarità delle elezioni, la libertà e segretezza del voto e di provvedere ai seguenti adempimenti:

- a. acquisisce l'elenco degli elettori;
- b. dispone l'ammissibilità delle candidature, in relazione alla verifica del possesso dei requisiti di cui all'art. 3 del presente Regolamento;
- c. pubblica l'elenco dei candidati all'albo dell'Istituto entro i cinque giorni successivi al termine di presentazione delle candidature, dove resterà affisso fino al giorno della chiusura delle operazioni elettorali;
- d. garantisce a ciascun candidato adeguati e paritari spazi di propaganda elettorale;
- e. esamina gli eventuali ricorsi, da presentarsi entro e non oltre le ore 12.00 del terzo giorno libero successivo alla pubblicazione dell'elenco dei candidati di cui alla lettera c); l'esito dei ricorsi verrà comunicato e pubblicato entro il secondo giorno libero successivo;
- f. predispone il materiale necessario allo svolgimento delle elezioni;
- g. assicura il funzionamento del seggio;
- h. ritira il materiale elettorale al termine delle operazioni di voto;
- i. redige il verbale delle operazioni di voto ed esamina gli eventuali ricorsi.

Le decisioni della Commissione sono assunte a maggioranza semplice.

Articolo 5 - Modalità di voto

Il voto è personale, diretto e segreto.

Previo accertamento dell'identità personale, a ciascun elettore viene consegnata una scheda, precedentemente vidimata da un componente del seggio elettorale e contenente i nominativi dei candidati in ordine alfabetico.

Ciascun elettore può esprimere il proprio voto a favore di un numero di candidati non superiore al numero degli eleggibili.

La scheda è bianca qualora non vi risulti apposto alcun segno da parte dell'elettore.

La scheda è nulla se è diversa da quelle predisposte dalla Commissione elettorale, se è mancante della vidimazione o se è deteriorata.

Il voto è nullo se la scheda presenta segni di identificazione, o qualsiasi altro segno diverso dall'indicazione di candidature tra quelle presenti, e se contiene preferenze per un numero di candidati superiore al numero degli eleggibili.

La preferenza è nulla in tutti i casi in cui non è ragionevolmente e univocamente desumibile la volontà dell'elettore.

Le schede bianche, le schede nulle e i voti nulli non sono voti validamente espressi.

Articolo 6 - Metodo d'elezione

Le votazioni si tengono nel corso di due giornate consecutive in base al calendario stabilito dal Direttore sentito il Collegio dei Professori.

Per essere eletti i candidati devono comunque conseguire un numero di preferenze personali non inferiore al 10% dei votanti arrotondato alla cifra intera superiore.

Risultano eletti i candidati che riportano il maggior numero di preferenze individuali valide.

Nei casi di parità di voti che impediscano l'automatica identificazione degli eletti, si tiene conto, limitatamente alle situazioni di parità, della maggiore anzianità di servizio presso l'Istituto e, subordinatamente, della maggiore anzianità anagrafica.

Nel caso non dovessero risultare eletti tutti i componenti docenti o venissero per qualsiasi motivo a mancare uno o più docenti, verranno indette elezioni suppletive entro i 30 giorni successivi. In tal caso, ogni elettore potrà esprimere il proprio voto indicando un numero massimo di preferenze pari al 50% più uno arrotondato al numero superiore dei posti residui disponibili.

Il Consiglio Accademico dura in carica tre anni e i singoli componenti possono essere confermati consecutivamente una sola volta.

Articolo 7 - Operazioni di scrutinio

Le operazioni di scrutinio sono pubbliche e hanno inizio immediatamente dopo le votazioni. Al termine delle operazioni di scrutinio il seggio elettorale redige il relativo verbale.

Articolo 8 - Pubblicazione dei risultati delle elezioni

Al termine delle operazioni elettorali il Direttore dispone la pubblicazione all'Albo dei risultati delle elezioni per la componente docenti.

Articolo 9- Componente studentesca

In base all'art. 11 comma 2 dello Statuto dell'Istituto, la Consulta degli Studenti nomina i due rappresentanti degli studenti che faranno parte del Consiglio Accademico.

Articolo 10 - Nomina del Consiglio Accademico

Il Consiglio Accademico eletto viene nominato con decreto del Direttore a conclusione delle operazioni di elezione della componente docente e studentesca.

Articolo 11 - Funzionamento del Consiglio Accademico

Il funzionamento del Consiglio Accademico è regolamentato con un apposito Regolamento approvato il 21/06/06.

Articolo 12 – Incompatibilità

Non possono far parte del Consiglio Accademico i docenti componenti del Consiglio di amministrazione, ad eccezione del Direttore, del Nucleo di valutazione, della R.S.U. dell'Istituto e i rappresentanti sindacali.

Articolo 13 – Decadenza

Gli eletti decadono dal mandato all'atto della perdita dei requisiti di eleggibilità di cui all'articolo 3 ovvero in caso di dimissioni o di incompatibilità.

Articolo 14 – Norme finali

Il presente Regolamento aggiornato con le modifiche approvate dal Collegio dei Professori nella seduta del 23 febbraio 2009, è pubblicato all'albo e sito web dell'Istituto. Esso fa parte integrante del Regolamento generale di cui all'art. 19 dello Statuto.

Ancona 23/02/2009